



Provincia di Reggio Calabria

Segreteria / Direzione Generale

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Per la presentazione delle candidature per il Consiglio Metropolitanò è NECESSARIA la produzione dei DOCUMENTI di seguito indicati:

1. DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA (scarica fac-simile Atto Principale);
2. ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI (scarica fac-simile Atto Separato);
3. Certificati che i presentatori della lista ricoprono cariche di Sindaco o di Consigliere Comunale;
4. Certificati attestanti che i candidati alla carica di Consigliere Metropolitanò ricoprono, nei rispettivi Comuni, le cariche di Sindaco o di Consigliere Comunale;
5. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Consigliere Metropolitanò, contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Sindaco e Consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità e ineleggibilità (scarica fac-simile Atto Separato);
6. Modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare. E' opportuno che tale contrassegno sia presentato su formato cartaceo ~~non~~ lucido, in due misura diverse: 10 cm. di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm. di diametro per la riproduzione sulla scheda di votazione. Il contrassegno dovrà essere, altresì, presentato su supporto informatico (CD).

VA RICORDATO CHE:

- Le liste dei candidati devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere (**quindi sette candidati**) e non superiore al numero dei componenti il Consiglio Metropolitanò (**cioè quattordici candidati**) e sottoscritte da almeno il **5% degli aventi diritto al voto, cioè da almeno 52 (cinquantadue)**.
- La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati, (da redigere su moduli a forma libera con contrassegno elettorale di forma circolare, con nome e cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate), devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature. **Sia tali accettazioni, sia le firme dei sottoscrittori delle liste dovranno essere autenticate con le modalità previste dall'art. 14 dalla legge 53/1990.** Le liste devono inoltre essere corredate da un contrassegno circolare elettorale di forma circolare, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale, o europeo o nel consiglio regionale di cui la città metropolitana fa parte.
- Qualora il contrassegno contenga i simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale, o europeo o nel consiglio regionale, dovrà essere allegato anche un **atto di autorizzazione all'uso del simbolo** da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 dalla legge 53/1990.

- Inoltre, i **contrassegni depositati** non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
- Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un **delegato effettivo** ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsiderazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio del numero d'ordine delle liste, designando anche i rappresentanti di lista presso il seggio e presso le eventuali sottosezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capolista delle liste di candidati che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia.

Non sono, pertanto, ammesse:

- L'autocertificazione (art. 46 del DPR n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare la carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000),
- La presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e ss.mm.ii., a norma dell'art. 2, comma 6, primo periodo del medesimo atto normativo non si applicano limitatamente alle consultazioni elettorali.

Il Segretario Generale
Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Dott. Antonino Minicuci

